



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6494 del 24 aprile 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. De Mari – Membro

Prof. Avv. Ph. Fabbio – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis - Membro

Prof. Avv. S. Cherti – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. Ph. Fabbio

nella seduta del 10 marzo 2023, in relazione al ricorso n. 8844, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La presente controversia verte sulla contestata violazione di obblighi informativi e sulla non adeguatezza di investimenti proposti in regime di consulenza.
2. Il Ricorrente, dopo aver inviato reclamo all'Intermediario in data 23 febbraio 2021, da questi riscontrato in data 24 febbraio 2022 in maniera ritenuta non soddisfacente, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.
3. Il Ricorrente si duole per il fatto di essere stato indotto dalla banca dei cui servizi d'investimento al tempo si avvaleva (poi incorporata dall'odierno Intermediario convenuto) ad acquistare, tra il settembre 2012 e il luglio 2014, azioni Veneto Banca,

in merito al che egli lamenta, in particolare:

- la mancata consegna, nonostante una specifica richiesta in tal senso, del contratto quadro, dei questionari Mifid e in genere della documentazione rilevante;
- l'assenza di una valida profilatura Mifid;
- la violazione degli obblighi informativi attivi, non essendogli state fornite le prescritte informazioni sulle caratteristiche del titolo, sulla situazione di conflitto di interessi o sul divieto di eccesso di concentrazione;
- la mancata valutazione di appropriatezza/adeguatezza e, comunque, l'inadeguatezza dell'operatività per eccesso di concentrazione;
- l'inadempimento degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui titoli illiquidi;

Conclude, pertanto, il Ricorrente chiedendo al Collegio:

“a) ... accertare e dichiarare la legittimazione passiva di... nel giudizio de quo relativamente alle violazioni sull'intermediazione finanziaria imputabili alla Banca..., oggi fusa per incorporazione...;

b) accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.1. c.c. dell'acquisto dei titoli Veneto Banca ... per violazione di norme imperative, di rilevanza penale, di cui agli artt. 2621, 2637, e 2638, c.c., 173 bis del T.U.F.;

c) accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto ... per mancanza del contratto quadro, ovvero le violazioni e l'inadempimento... rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.n.58/98, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 anche in ordine al divieto di operare in conflitto di interessi, al divieto di concentrazione del rischio, al principio di adeguatezza tra titolo e risparmiatore, in ordine a tutte le operazioni di collocamento di azioni Veneto Banca;

d) per le medesime ragioni, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale della Banca, rispetto alle operazioni di compravendita dei titoli Veneto Banca, o quantomeno accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca alle predette prescrizioni normative;

e) in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ... per le succitate operazioni di vendita di titoli Veneto Banca;

f) condannare la convenuta ... alla restituzione delle somme investite dall'odierno ricorrente, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo ad € 64.385,00 ... oltre interessi, maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c. II c.c., e costi gestione cliente, dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di quell'altra somma -maggiore o minore- che risulterà di giustizia”.

4. L'Intermediario convenuto, regolarmente costituitosi:

- eccepisce, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le doglianze addotte da controparte riguardano la commercializzazione di azioni della ex capogruppo della banca collocatrice; capogruppo successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che il relativo credito risarcitorio sarebbe rimasto in capo alla medesima ex capogruppo;

- afferma che il Ricorrente deve ritenersi soggetto esperto in materia di investimenti finanziari, in quanto soggetto laureato in discipline economico-finanziarie, come da questionario Mifid in atti;

- evidenzia che nei moduli d'ordine qui d'interesse era stata debitamente segnalata l'esistenza di una situazione di conflitto di interesse e descritte le caratteristiche dei titoli, con la specificazione che trattavasi di titoli illiquidi;

- rileva che gli acquisti del 18 ottobre 2012 e del 17 ottobre 2013 sono stati valutati come “adeguati” rispetto alle caratteristiche del Ricorrente, mentre è stata valutata come “non adeguata” l'adesione all'aumento di capitale dell'11 luglio 2014 per eccesso di concentrazione;

- afferma che non era dovuta alcuna informativa *on going*, in quanto le operazioni controverse sono avvenute in regime di ricezione e trasmissione di ordini;

- segnala che il Ricorrente, nel 2016, ha trasferito i titoli di cui si tratta presso altro intermediario;

- osserva che la perdita sofferta è stata inizialmente quantificata dal Ricorrente in Euro 62.555,00, mentre nel ricorso viene indicata infine la cifra di Euro 64.385.

Conclude, pertanto, l'Intermediario chiedendo all'ACF: “- *in via pregiudiziale rilevare l'inammissibilità della domanda relativa alla domanda di consegna di*

copia di documentazione per difetto di legittimazione passiva della resistente; - in ogni caso riconoscere che la controversia rientra nell'ambito di competenza di Veneto Banca in LCA e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti di... e, comunque, l'estraneità di quest'ultima rispetto al ricorso stesso; - nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto".

5. In sede di repliche, Il Ricorrente ribadisce in buona sostanza quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.

6. Nelle repliche finali, l'Intermediario, oltre a riportarsi alle difese già svolte, precisa di avere fornito nel corso del procedimento copia degli ordini di investimento, dei rendiconti titoli e dei questionari Mifid evocati da controparte.

DIRITTO

1. Stante le evidenze in atti, il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni di seguito indicati.

2. Non può dirsi, anzitutto, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Resistente, come da orientamento costante di quest'Arbitro (si vedano, tra le altre, le Decisioni n. 309 del 2 marzo 2018; n. 807 del 30 agosto 2018, n. 1219 del 14 dicembre 2018 e n. 1300 del 7 gennaio 2019), al quale si ritiene di poter rinviare in questa sede, non sussistendo elementi per una sua riconsiderazione.

3. Quanto, poi, alle domande di nullità, annullamento e risoluzione formulate da parte attorea, si deve rilevare, in base alle evidenze documentali in atti, che non sussistono elementi per un loro accoglimento.

4. Quanto alla valutazione di adeguatezza – premesso che essa era dovuta, risultando prestato nel caso dell'operatività qui controversa un servizio di tipo consulenziale – le relative risultanze vanno vagliate alla luce di quanto di seguito rappresentato.

5. Dai questionari del 6 agosto 2008 e dell'8 ottobre 2012 risulta un apprezzabile innalzamento del profilo di rischio del cliente, che da medio diviene alto, senza che sia rintracciabile in base alla documentazione e alle considerazioni versate in atti dal resistente alcun elemento che possa dare sostegno a tale incremento. Dagli stessi questionari emergono, inoltre, incongruenze e contraddizioni circa l'effettivo

livello di conoscenza in materia finanziaria e per tipologie di strumenti finanziari del cliente. Il che induce questo Collegio ad affermare la strumentalità di entrambi i questionari.

6. Quanto agli obblighi di informazione attiva, si deve poi rilevare che i moduli d'ordine afferenti alle operazioni d'investimento riportano solo dichiarazioni generiche e standardizzate di presa visione ed accettazione della documentazione, sul carattere illiquido dei titoli (con la dicitura "titolo non quotato") e sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Non può dirsi, dunque, che la banca collocatrice abbia messo a disposizione del cliente odierno Ricorrente un set informativo adeguato e complete, su cui poter fondare scelte d'investimento effettivamente consapevoli. Il che radica la responsabilità dell'odierno resistente, quale soggetto incorporante l'originaria banca collocatrice, sotto il profilo risarcitorio.

7. Ciò ritenuto, in ordine al *quantum* risarcitorio, questo va determinato in complessivi Euro 62.555,00, pari a quanto investito, essendosi il valore delle azioni di che trattasi azzerato a seguito della messa in l.c.a. del soggetto emittente. Ciò, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata di Euro 73.877,46, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it,
sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi